

CIRCOLARE DG n. 13 / 89; D.C. V n. 1 /89 del 18/01/1989

MINISTERO DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Prot. N. 52(50)05

**Oggetto: Snellimento delle procedure per l'esame tecnico di progetti di impianti funicolari aerei e terrestri in servizio pubblico per trasporto di persone.
Disposizioni riguardanti le modalità per il rilascio del nulla-osta di cui all'art. 3 del D.P.R. 11/07/1980 n. 753.**

In relazione a quanto previsto al punto 4) dell'art. 101 del D.P.R. 11/07/1980 n. 753, in materia di rilascio del nulla osta ai fini della sicurezza per la realizzazione di impianti funicolari aerei e terrestri in servizio pubblico per trasporto di persone – sia in sede di prima realizzazione che di varianti rispetto alle caratteristiche tecniche previste nei progetti precedentemente approvati – considerata la necessità di conseguire uno snellimento delle attuali procedure onde assicurare istruttorie tecniche non solo più rapide ma anche omogenee con quelli di altri settori del trasporto pubblico rientranti nella competenza di questa Direzione Generale, si ritiene opportuno, con la presente circolare, emanare le disposizioni concernenti i criteri e le modalità da seguire per la compilazione dei progetti da presentare per il rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza.

Con riferimento a quanto sopra esposto ed alla normativa tecnica vigente per la costruzione degli impianti a fune in servizio pubblico, nonché alla terminologia desunta dalla legge 2/03/1949 n. 143 (tab. B della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti), i progetti degli impianti a fune devono essere costituiti da un “progetto esecutivo” ed un “progetto dei particolari costruttivi”, come di seguito specificato.

1. **PROGETTO ESECUTIVO**

Il “progetto esecutivo” deve individuare l'opera nelle sue linee generali, deve evidenziare le caratteristiche principali e, in particolare, i principi seguiti per garantire la sicurezza di esercizio dell'impianto.

Gli elementi progettuali di dettaglio, finalizzati alla costruzione delle singole parti dell'impianto, fanno parte del “progetto dei particolari costruttivi” di cui al successivo paragrafo due.

Il progetto esecutivo deve comprendere, in particolare e nell'ordine elencato, i seguenti elaborati:

- 1.1 COROGRAFIA in scala non minore di 1 : 25.000 della zona interessata all'impianto, con l'indicazione del tracciato;
- 1.2 PROFILO longitudinale in scala 1 : 5000;
- 1.3 RELAZIONE TECNICA sui seguenti argomenti:
 - 1.3.1 caratteristiche principali dell'impianto, riportate in forma schematica;

- 1.3.2 descrizione delle caratteristiche dell'opera;
- 1.3.3 documentazione relativa alle indagini effettuate per accertare che la zona del terreno interessata, ai fini della stabilità delle opere e della sicurezza dell'esercizio, sia immune dal pericolo di frane o valanghe;
- 1.3.4 dimostrazione del rispetto delle norme per tutti gli elementi indicati nelle caratteristiche principali di cui a punto 1.3.1, nonché per tutti gli altri elementi ritenuti dal progettista più significativi per l'impianto stesso, con la precisazione dei risultati finali dei calcoli di verifica e, in parentesi, di quelli prescritti;
- 1.3.5 principi che presiedono alla sicurezza tenuto conto della normativa vigente, nonché dell'attuale stato dell'arte;
- 1.3.6 piano di soccorso;
- 1.3.7 deroghe: la richiesta di deroghe alla normativa tecnica di sicurezza deve essere motivata e supportata da idonea documentazione relativa all'esito favorevole di esperienze fatte su altri impianti, anche all'estero, o su modelli sperimentali a cura del costruttore, ovvero da soddisfacenti analisi teoriche;
- 1.3.8 caratteristiche innovative: qualora nell'impianto sia prevista l'introduzione di tipologie costruttive o di soluzioni tecniche d'insieme o di parti componenti (meccaniche, elettriche, etc.) che, a giudizio del progettista, sono di nuova concezione ovvero di tipo mai prima adottato nel territorio nazionale, il progettista stesso dovrà farne esplicita menzione nel progetto esecutivo allegandovi i relativi elaborati illustrativi e rinviando, per i dettagli, ad apposito fascicolo facente parte del progetto dei particolari costruttivi; per le apparecchiature elettriche dovranno essere presentati gli schemi funzionali con allegate "legenda" e relazione illustrativa. Si chiarisce che, ad esempio, il solo aumento delle dimensioni del veicolo o dei meccanismi o delle strutture, rispetto ad elementi analoghi già in servizio, non va inteso come caratteristica innovativa, se conseguito nel rispetto della normativa tecnica vigente.

1.4 DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA in cui si attesta che, ai sensi del Regolamento Generale per le Funicolari Aeree e Terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone di cui al D.P.R. 18/10/1957 n. 1367 Parte III. Norme di progetto e di costruzione, il progetto è stato redatto seguendo, oltre alle prescrizioni del Regolamento stesso, tutti gli insegnamenti ed i principi posti a base della realizzazione, a perfetta regola d'arte, delle opere di ingegneria – con particolare riguardo anche alla facilità di ispezione e manutenzione delle varie parti – nonché le norme ufficiali particolari per i vari tipi di materiale da impiegare e per i collegamenti, compresi quelli con saldatura, e – per le parti elettriche – le norme del CEI.

1.5 DISEGNI PRINCIPALI E SCHEMI DI PRINCIPIO. Essi vanno redatti in formato UNI A4 e se occorre fino a UNI 4A4 e devono riferirsi a :

- 1.5.1 disegni quotati delle stazioni, pedane, sostegni e veicoli (scala non minore di 1 : 100);
- 1.5.2 disegni quotati di dispositivi e meccanismi ritenuti dal progettista di particolare importanza (scala non minore di 1 : 50);
- 1.5.3 schemi di principio dei sistemi frenanti;
- 1.5.4 schemi di principio, redatti in maniera funzionale, delle apparecchiature elettriche ed elettroniche – con particolare riguardo al circuito di sicurezza in linea – con allegate "legenda" e relazione illustrativa;
- 1.5.5 ogni ulteriore elemento che il progettista ritenga utile per illustrare l'opera.

1.6 FORMA REDAZIONALE. Gli elaborati del progetto esecutivo devono essere raccolti in un unico fascicolo rilegato costituito da pagine A4 numerate progressivamente (sono anche ammesse

pagine inserite di formato fino a 4A4), recante in prima pagina l'intestazione e l'indicazione del numero di pagine che lo costituiscono.

2. PROGETTO DEI PARTICOLARI COSTRUTTIVI.

Il progetto dei particolari costruttivi deve comprendere gli elaborati necessari per l'effettiva realizzazione della opera ed i calcoli di verifica dimensionale di tutte le strutture, nonché i disegni di insieme e di dettaglio relativi.

3. ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA'.

3.1 Si precisa che tutti gli elaborati relativi tanto al "progetto esecutivo" quanto al "progetto dei particolari costruttivi" debbono essere redatti in lingua italiana e firmati da un ingegnere iscritto all'albo, e controfirmati dal costruttore e dall'esercente. La documentazione relativa ai sottosistemi deve essere firmata anche dai tecnici specializzati che ne hanno curato la progettazione.

Inoltre, nel caso di impianti già in esercizio da modificare o adeguare, gli interventi debbono essere descritti in apposita relazione redatta e firmata dal Direttore di Esercizio, da inserire nel progetto esecutivo.

3.2 Il progetto esecutivo deve essere sottoposto all'esame dell'Amministrazione secondo le procedure appresso indicate e su di esso, se ritenuto meritevole, sarà espresso il nulla-osta tecnico ai fini della sicurezza dell'esercizio dell'impianto.

3.2 I dettagli e le modalità costruttive con i quali il progettista intende dare forma realizzativa ai principi di sicurezza esposti nel progetto esecutivo rientrano nella discrezionalità e responsabilità del progettista stesso.

Essi risultano dal progetto dei particolari costruttivi che viene acquisito agli atti dell'Amministrazione.

3.4 Solo nel caso in cui siano previste caratteristiche innovative (vedi punto 1.3.8), l'Amministrazione estenderà l'esame del progetto al fascicolo del "progetto dei particolari costruttivi" limitatamente alla parte relativa alle suddette innovazioni, sottoponendo, se ritenuto necessario, i relativi elaborati al parere della Commissione F.A.T..

4. PROCEDURE.

4.1 Il progetto esecutivo ed il progetto dei particolari costruttivi debbono essere presentati, contestualmente, all'Ufficio della M.C.T.C. periferico territorialmente competente;

4.2 Il progetto dei particolari costruttivi sarà acquisito agli atti dell'Ufficio periferico, senza un formale esame.

4.3 Per quanto riguarda le competenze degli USTIF in materia di rilascio del nulla-osta ai fini della sicurezza, per l'approvazione da parte delle Regioni dei progetti di impianti funicolari aerei e terrestri in servizio pubblico per trasporto di persone si distinguono i seguenti casi:

4.3.1 impianti funiviari di cui all'art.1 del D.M. 24.3.1987 n.102 che sono stati redatti nel pieno rispetto della normativa tecnica vigente e privi di elementi innovativi. In tal caso l'istruttoria tecnica si completerà presso l'USTIF, e dovranno essere presentate a detto Ufficio 4 copie del progetto esecutivo più una copia del progetto dei particolari costruttivi; 3 copie del progetto esecutivo saranno restituite, in caso favorevole con l'annotazione al rilascio del nulla-osta tecnico rispettivamente alla Regione, all'esercente e al progettista;

4.3.2 stessi impianti di cui al precedente punto 4.3.1, ma che presentano parti innovative come precisato in 1.3.8, ovvero richieste di deroga alla normativa tecnica vigente. Il rilascio finale del nulla-osta per il progetto esecutivo rimane di competenza

dell'Ufficio periferico che però provvederà ad inviare a questa Sede una copia del progetto stesso e 2 copie del fascicolo delle parti innovative. Questa sede, dopo l'esame tecnico, in caso favorevole restituirà una copia del progetto delle parti innovative, provvista del benestare all'USTIF che provvederà a sua volta ad emettere il proprio nulla-osta sul progetto esecutivo alla Regione, all' esercente ed al progettista;

- 4.3.3 impianti di cui all'art.1 del citato D.M. 102 non noti all'Ufficio periferico nonché impianti funiviari delle rimanenti categorie ma che non presentano innovazioni secondo quanto precisato al punto 1.3.8. In tali casi , il predetto Ufficio periferico, a cui saranno inviate 6 copie del progetto esecutivo, più una copia del progetto dei particolari costruttivi, nel riferire a questa Sede il proprio parere sul progetto esecutivo stesso con riferimento alla specifica situazione locale, provvederà ad inviarne 5 copie per l'esame tecnico. In caso di esito favorevole dell'esame tecnico, questa Sede invierà 4 copie, munite del nulla-osta, rispettivamente allo USTIF, alla Regione, all' esercente ed al progettista;
- 4.3.4 impianti non compresi tra quelli di cui al citato art.1 interamente di nuova concezione o che presentano parti innovative o deroghe. In tal caso la procedura da seguire è quella di cui al precedente punto 4.3.3. con la differenza che l'USTIF, oltre alle cinque copie del progetto esecutivo provvederà ad inviare a questa Sede anche 5 copie del progetto dei particolari costruttivi (o quella parte che riguarda le innovazioni introdotte); quattro copie sia del progetto esecutivo che dei particolari costruttivi, munite del nulla-osta, saranno restituite da questa Sede rispettivamente all'USTIF, alla Regione, all' esercente ed al progettista, beninteso in caso di esito favorevole dell'esame tecnico.

Le disposizioni date con la presente circolare entrano in vigore immediatamente; con riferimento ai progetti già presentati e tutt'ora in fase di esame, i richiedenti possono ottenere per essi l'applicazione delle presenti disposizioni, facendo pervenire nuovi elaborati e rinunciando in forma esplicita alla domanda in precedenza inoltrata.

Ogni altra disposizione ministeriale in contrasto con la presente circolare deve intendersi revocata.

La FENIT, L'ACIF, e l'ANITIF, cui pure la presente è indirizzata per conoscenza, sono pregate di volerne comunicare il contenuto ai propri associati.

Si resta in attesa di un cenno di ricezione ed assicurazione.

IL DIRETTORE GENERALE